



Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA

Caudotomia e Conchectomia
5 maggio 2006

Al Comitato Nazionale per la Bioetica è giunta da parte del rag. Alberto Veronesi, Presidente degli *Allevatori Cinotecnici Italiani*, la richiesta di parere “se sia da considerarsi lecito il taglio della coda e delle orecchie (*caudotomia* e *conchectomia*) nelle razze canine i cui standard di razza lo prevedano, così come da tradizione, considerata la nuova normativa sul benessere animale, nonché quella prevista per i maltrattamenti a loro carico”.

Il CNB ha riflettuto sul quesito a partire dalle diverse prospettive bioetiche che sono presenti al proprio interno in ordine alla definizione del corretto rapporto uomo/animale. Queste prospettive, per quanto diverse, non hanno mai impedito al Comitato di giungere a conclusioni ampiamente condivise, se non unanimi, quando, in altre occasioni, esso ha preso posizione su temi di grande rilievo bioetico come quelli affrontati nei documenti: *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi* (17 aprile 1997), *Bioetica e scienze veterinarie. Benessere animale e salute umana* (30 novembre 2001), *Macellazioni rituali e sofferenza animale* (19 settembre 2003) e *Problemi bioetici relativi all'impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani* (21 ottobre 2005). I membri del CNB hanno infatti sempre condiviso l'opinione che gli animali meritino attenzione e rispetto da parte dell'uomo e che l'eventuale subordinazione dei loro *interessi* a quelli degli esseri umani non debba essere banalmente e frettolosamente presupposta, ma vada attentamente e coscienziosamente argomentata. Il Comitato è sempre stato ed è unanime nel condannare come bioeticamente ingiustificabile ogni forma di *crudeltà* nei confronti della vita animale.

Al CNB la caudotomia e la conchectomia appaiono *prima facie* eticamente non lecite in nome del principio bioetico di *non maleficenza* che sancisce l'obbligo morale di evitare sofferenze e di non arrecare danno ad alcun essere vivente che possa provare dolore. Per i cani, il taglio della coda e delle orecchie a fini meramente estetici è da ritenersi un danno in senso proprio, in quanto non giustificato né dal conseguimento per essi di alcun significativo beneficio (come si avrebbe, ad es., nel caso di un'operazione, quale l'amputazione di un arto, terapeuticamente necessaria per la sopravvivenza) né dal rispetto di una tradizione, la quale (anche se potrebbe apparire in qualche misura consolidata) va riferita a canoni estrinsecamente estetici e oggi sicuramente discutibili, privi comunque di rilevanza dal punto di

vista bioetico e ampiamente contestati anche nell'ambito dell'unica professione sanitaria che si occupa direttamente del benessere animale e cioè la veterinaria¹.

In alcuni casi, questi interventi vengono giustificati a fini di prevenzione di problemi sanitari prevalentemente collegati alla necessità di correggere, in alcune razze canine particolari, specifici difetti o patologie. Né appare priva di spessore l'osservazione contenuta nel quesito, per la quale la caudotomia può, in alcuni casi, eliminare il rischio di incidenti, piuttosto frequenti tra anziani e bambini, causati dalle code molto mobili e potenti dei molossoidi. Queste circostanze, tuttavia, non fanno che spostare il problema bioetico più a monte e impongono di riflettere su diverse questioni: sull'opportunità di acquisire, come animali da compagnia, razze di cani non adatte al rapporto con bambini o anziani, oppure su quella di selezionare – magari per venire incontro a discutibili richieste diffuse nella collettività –, razze canine che esigono drastici interventi terapeutici sugli stessi animali al fine di garantire loro sufficienti condizioni di benessere. Al riguardo, il CNB ritiene che il problema delle *razze sofferenti*, cioè di quelle razze i cui esemplari convivono o hanno maggiore probabilità di convivere per tutta la vita con alterazioni fisiche che ne condizionano sensibilmente lo stato di benessere, costituisca un questione di ampie dimensioni, meritevole di una trattazione più approfondita cui il Comitato intende dedicarsi al più presto *ex professo*. Si ribadisce comunque che, da un punto di vista sanitario, evitare le amputazioni preserverebbe i cani dai traumi di un intervento chirurgico.

A parere del CNB, in tutti questi casi un elemento chiave è rappresentato dalla figura del medico veterinario che dovrebbe giocare un ruolo di mediazione e di tutela degli interessi animali, e questo specialmente se in presenza di un contrasto tra benessere animale e interessi umani che potrebbe apparire ineliminabile. Come già affermato nel documento *Bioetica e scienze veterinarie. Benessere animale e salute umana*, il medico veterinario è garante del rispetto delle leggi che mirano a salvaguardare il benessere degli animali, ed è portavoce dei loro bisogni e punto di riferimento per tutti coloro che hanno a che fare con gli animali, sia di affezione che da reddito. La valutazione di quei casi del tutto eccezionali in cui caudotomia e conchectomia potrebbero essere moralmente giustificate, richiede quindi sempre e comunque la consulenza del medico veterinario il quale, in virtù della propria professionalità e delle conoscenze scientifiche che ha acquisito, agisce promuovendo un progetto complessivo di “partnership” responsabile tra uomo e animale.

Pur non essendo il CNB organo deputato alla formulazione di pareri legali ma soltanto di pareri etici, giova qui menzionare, sul piano legislativo, la *Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia*, approvata nel 1987 dal Consiglio d'Europa e firmata anche se non ratificata dal nostro Paese. Essa, recependo sostanzialmente il ‘principio del danno’ su richiamato, all'art. 10 vieta tassativamente tali interventi².

¹ Si tenga anche conto che, ad es., la stessa *Fédération Cynologique Internationale* prevede un doppio standard estetico proprio in considerazione di quei paesi membri ove la caudotomia e la conchectomia sono vietate.

² Art. 10 *INTERVENTI CHIRURGICI*

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

Infine, nella richiesta di parere si solleva la questione della sterilizzazione degli animali anche nel senso di metterne a confronto le conseguenze negative e il rilievo bioetico rispetto a caudotomia e conchectomia. Il CNB riconosce che la sterilizzazione comporta indubbiamente una mutilazione assai più grave della caudotomia e della conchectomia: un atto non solo invasivo, ma suscettibile di determinare alterazioni del comportamento, che deve quindi essere considerato con estrema attenzione per ogni singolo animale coinvolto, e posto in essere solo dopo aver esaminato, caso per caso, i vantaggi e gli svantaggi dell'intervento, sempre avvalendosi della consulenza del medico veterinario anche ai fini della valutazione del rischio di insorgenza di possibili patologie uterine o mammarie³. Tale mutilazione, tuttavia, può ritenersi giustificabile sotto diversi profili, in particolar modo nel caso di cani non riconducibili a un proprietario o a un detentore⁴. All'interno di un'etica della responsabilità, appare infatti doveroso per l'uomo farsi carico dei complessi problemi innescati dalla convivenza con gli animali e prevenire i danni sanitari e sociali causati dalla sovrappopolazione animale. Né va dimenticata, in un'ottica sociale, la gravità del fenomeno del *randagismo*, che determina pericoli per la salute umana, un potenziale aumento della sofferenza animale e una lievitazione dei costi che potrebbe ripercuotersi sulle stesse condizioni di vita che la società può e deve garantire ai cani randagi e/o abbandonati.

L'obbligo della sterilizzazione, previsto per i cani randagi dalla legge quadro 281/1991 e dalle successive leggi regionali, è nato proprio dalla necessità di elaborare una politica di controllo delle nascite e di migliore distribuzione delle risorse. Fenomeno del randagismo che comunque dovrebbe indurre anche i proprietari o detentori di cani a un'attenta gestione della vita riproduttiva dei propri animali, al fine di non incrementare il numero degli abbandoni determinati da cucciolate indesiderate e di difficile collocazione.

Tali giustificazioni bioetiche e sociali riguardanti la sterilizzazione – salvo che nelle situazioni eccezionali sopra richiamate – non sussistono, invece, per il taglio della coda e delle orecchie, pratiche che provocano sofferenze inutili e che sono per lo più determinate da mode e consuetudini non più tollerabili per chi sia attento al benessere animale e, ad avviso del Comitato, non giustificabili anche alla luce dell'evoluzione della sensibilità giuridica in materia.

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;

b) per impedire la riproduzione.

3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

³ Per le stesse ragioni già espresse riguardo alla caudotomia e alla conchectomia, l'intervento di sterilizzazione non può mai essere giustificato da futili motivi.

⁴ Nel caso degli animali di proprietà valgono infatti anche ulteriori considerazioni che rimandano a più ampie questioni relative al rapporto uomo / animale d'affezione e alla problematica del consenso informato in veterinaria.